

Allegato alla Deliberazione di G.M. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (art. 23 del CCNL *Funzioni Locali*, sottoscritto in data 16/11/2022 ed art. 1, comma 124, L.145/2018) di n. 2 Vigili Urbani

L'anno duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale di \_\_\_\_\_ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

#### TRA

Il Comune di Casalvecchio Siculo rappresentato da \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_,

Il Comune di S. Alessio Siculo, rappresentato da \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_,

che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore.

Premesso: che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Sant'Alessio Siculo ha inoltrato al Comune di Casalvecchio Siculo, richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, di n. 2 Vigili Urbani, dipendenti a tempo pieno nelle persone degli Ispettori Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe, posizione economica C2, in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi nonché adeguata esperienza maturata presso lo stesso comune di Sant'Alessio Siculo, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 svolgendo in maniera diligente e professionale il proprio lavoro;

- che all'art. 1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a corroborazione dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., (articolo oggi, disapplicato e sostituito dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022), il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006;

- che in rapporto a detta esigenza il Comune di Sant'Alessio Siculo ha inoltrato formale richiesta al Comune di Casalvecchio Siculo prot. n. 7829 del 28/06/2024 assunta al protocollo dell'Ente in data 01/07/2024 n. 2971, per l'utilizzo dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe a scavalco per un numero di 4 ore settimanali dal 10 luglio al 30 settembre 2024;

- che è stato acquisito formale consenso da parte dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe;

- che la prestazione resa dal lavoratore articolo 23 del CCNL 16/11/2022 si sostanzia in una forma di "Scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'esplicitamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013). Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, "non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di

favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa" (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. **33/2012**);

Tanto premesso, Tra i sottoscritti Sigg. \_\_\_\_\_, nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

#### - Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso degli Ispettori Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe, Vigili Urbani a tempo indeterminato presso il Comune di Casalvecchio Siculo.

#### Art. 3 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

#### Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata pari a mesi 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del presente atto;

#### Art.5 – Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 6 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.  
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio.

3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

5. La prestazione lavorativa di 4 ore settimanali ciascuno presso il nostro Comune, avverrà secondo turnazione concordata tra gli Enti e secondo le esigenze dei due Comuni.

6. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

#### Art.7 - Incentivazione economica a favore del personale utilizzato

1. Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento, maggiorato degli, eventuali benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (articolo oggi disapplicato e sostituito dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022).

2. Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la posizione economica con cui svolge le mansioni nel Comune di Casalvecchio Siculo. Quest'ultimo provvederà a retribuire i dipendenti in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore, compreso gli eventuali incentivi, indennità e compensi comunque denominati, previa acquisizione da parte di quest'ultimo della rendicontazione di tutti gli elementi retributivi e dell'accreditamento delle relative somme.

#### Art. 8 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D. lgs n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

#### Art. 9 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita dal lavoratore a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore;

2. L'Ente utilizzatore provvederà al pagamento della retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, realmente effettuate.

3. Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato, anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore.

4. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

#### Art. 10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Casalvecchio Siculo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Sant'Alessio Siculo \_\_\_\_\_

Il dipendente condiviso \_\_\_\_\_

Il dipendente condiviso \_\_\_\_\_